



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Titolo I - Costituzione, Finalità, Composizione

Art. 1 - Costituzione

Il Dipartimento di Matematica e Informatica, costituito con D.R. n° 2960 del 15/06/1998 presso l'Università degli Studi di Salerno, è ordinato in conformità allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 2 - Finalità

Il Dipartimento di Matematica e Informatica promuove, organizza, coordina e sviluppa attività di ricerca scientifica in Matematica, Informatica ed in discipline affini e precisamente nei seguenti settori scientifico disciplinari: INF/01, ING-INF/04, ING-INF/05, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, FIS/01, FIS/02, FIS/03, GEO/10.

Concorre con le Strutture Didattiche di Ateneo alla organizzazione e allo svolgimento di Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica per attività didattiche facenti capo alle aree scientifiche e disciplinari ad esso afferenti. Organizza e coordina le attività scientifiche, didattiche ed amministrative relative a Dottorati di Ricerca, Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, Scuole di Specializzazione o Perfezionamento, Centri di Studio di cui è sede.

Il Dipartimento promuove altresì scambi culturali ed attività di divulgazione dei risultati delle proprie ricerche.

Art. 3 - Composizione

Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti di ruolo ad esaurimento che svolgono attività di ricerca in Matematica, in Informatica e discipline affini, che ne abbiano fatto motivata richiesta secondo le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento stesso. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato e i dottorandi del dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento.

Art. 4 - Sezioni

Secondo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto di Ateneo, il Dipartimento può al suo interno articolarsi in Sezioni comprendenti gruppi che svolgono attività di ricerca su temi omogenei per finalità, metodi e strumenti. Gli afferenti a ciascuna sezione nominano un Responsabile che ne rappresenta le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento. Non possono aderire a Sezioni il Direttore, il personale tecnico e amministrativo e i dottorandi. Ogni Sezione deve essere costituita da almeno quattro afferenti e la sua istituzione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile né possono costituire organismi dirigenti al loro interno.

Art. 5 - Locali e Attrezzature

Il Dipartimento ha sede nell'Università degli Studi di Salerno, nei locali ad esso assegnati. Si avvale, per l'assolvimento dei suoi compiti, delle attrezzature ad esso assegnate e di quelle via via acquisite a tale scopo.

Art. 6 - Accesso al Dipartimento, uso e prestito delle attrezzature

L'accesso ai locali del Dipartimento, l'uso e il prestito del materiale e strumenti in sua dotazione sono consentiti agli afferenti.

Titolo II - Organizzazione

Art. 7 - Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento di Matematica e Informatica:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio di Dipartimento
- c) la Giunta di Dipartimento.

Art. 8 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, afferenti al Dipartimento
- b) il segretario amministrativo che ne verbalizza le riunioni
- c) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo afferente, salvo mancanza di rappresentanti eleggibili, eletti secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento per la Costituzione, la Modificazione, la Disattivazione e il Funzionamento dei Dipartimenti e dall'art. 11 del presente regolamento.
- d) un rappresentante dei dottorandi del dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento.

Art. 9 - Adunanze

1. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento sono convocate dal Direttore che le presiede o dal suo sostituto designato e con le competenze previste dall'art. 11 comma 9 del Regolamento per la costituzione, la modificazione, la disattivazione e il funzionamento dei Dipartimenti.
2. Tutti gli aventi titolo dovranno essere convocati per iscritto (anche a mezzo fax o e-mail) almeno cinque giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere chiaramente indicato il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. E' ammessa per motivi di necessità la convocazione d'urgenza del Consiglio: l'urgenza va specificata nell'avviso della convocazione, che deve essere comunque comunicato ai membri del consiglio 48 ore prima della riunione.
3. La determinazione dell'ordine del giorno delle riunioni è competenza del Direttore o del suo sostituto. Nelle sedute possono essere trattati solo gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Direttore convoca il Consiglio in seduta straordinaria quando necessario e comunque entro venti giorni da ogni specifica richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri. Qualora non risulti possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la riunione può essere aggiornata, comunicando, se necessario, seduta stante ai presenti e con procedura di urgenza agli assenti, il giorno e l'ora di aggiornamento.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) I professori associati sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni delle questioni concernenti sia la destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario che le persone dei professori ordinari.
- b) I ricercatori sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni delle questioni concernenti sia la destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario e associato che le persone dei professori ordinari e associati.
- c) I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni delle questioni concernenti la destinazione dei posti e le persone dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
- d) Il rappresentante dei dottorandi del dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento è escluso dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni delle questioni

concernenti la destinazione dei posti e le persone dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

Nessuno può partecipare alla parte della seduta del Consiglio in cui si trattino argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini fino al quarto grado.

5. L'assenza dalle riunioni deve essere giustificata, mediante dichiarazione scritta o messaggio di posta elettronica inviato al Direttore o al Segretario, entro e non oltre l'inizio della riunione stessa. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, sottratti gli assenti giustificati, ed in ogni caso è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
6. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni interne con funzioni istruttorie riguardo questioni specifiche. La composizione di una commissione viene deliberata dal Consiglio.
7. Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto da componenti del Consiglio, singoli o gruppi. La risposta ad un'interrogazione deve essere fornita dal Direttore nel corso del primo Consiglio di Dipartimento utile a partire dal settimo giorno successivo dalla data di presentazione dell'interrogazione.
8. Le questioni pregiudiziali e procedurali relative ad una adunanza possono essere sollevate per iscritto fino alla data della riunione ovvero durante la adunanza. Le questioni sollevate precedentemente alla riunione vanno discusse in maniera preliminare rispetto alle altre deliberazioni. Le questioni sollevate durante le riunioni vanno discusse e messe in votazione immediatamente.
9. Le delibere e le proposte si intendono accolte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui per legge è richiesto un differente quorum. E' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto : per l'approvazione e le modifiche del Regolamento di Dipartimento; per l'istituzione di Sezioni e per il loro eventuale scioglimento; per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del piano delle ricerche. Le delibere e le proposte sono di norma votate con votazione palese. Le votazioni che riguardano persone sono votate a scrutinio segreto qualora almeno un membro del Consiglio ne faccia richiesta. In ogni caso deve essere data la possibilità di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio, riportando a verbale il voto contrario, con eventuale motivazione.
10. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario Amministrativo, sono letti e approvati di norma nella seduta successiva, e quindi firmati dallo stesso e dal Direttore. Stralci di verbale possono essere letti e approvati seduta stante. I verbali approvati restano a disposizione presso la Segreteria Amministrativa.

Art. 10 - Giunta

La Giunta di Dipartimento è costituita all'atto dell'insediamento del nuovo Direttore. Ne sono membri di diritto il Direttore, che la presiede, i responsabili delle sezioni, qualora attivate, e il Segretario Amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo. Oltre ai membri di diritto, devono appartenere alla Giunta quattro tra professori ordinari o straordinari, professori associati, e ricercatori, eletti tra gli afferenti secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento. I componenti della Giunta restano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti propositivi ed istruttori nei confronti del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore può affidare a componenti della Giunta l'incarico di referenti per particolari settori delle attività del Dipartimento.

Art. 11 - Elezioni: Modalità e Operazioni di voto

1. Per l'elezione del Direttore si applicano le procedure previste dalla Statuto e dal "Regolamento per la costituzione, modificazione disattivazione e funzionamento dei Dipartimenti" di questo Ateneo.

2. Per le elezioni dei membri della Giunta e dei rappresentanti in Consiglio del personale tecnico e amministrativo, e del rappresentante dei dottorandi del dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento si applicano le seguenti norme:
 - a) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto;
 - b) Ogni elettore ha a disposizione un'unica preferenza espressa scrivendo sulla scheda il nome e cognome del candidato scelto tra quelli della propria categoria di appartenenza;
 - c) Ogni candidato eletto resta in carica per un triennio, con l'eccezione dei membri della Giunta che decadono in caso di decadenza o dimissioni del Direttore;
 - d) Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione Elettorale formata da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente e uno di segretario, designati dal Consiglio fra l'elettorato attivo per ciascuna elezione; le operazioni di scrutinio devono avvenire subito dopo la chiusura del seggio;
 - e) Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige il verbale indicando la data e il luogo delle votazioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti; il verbale sarà trasmesso al Consiglio di Dipartimento.
3. Le procedure per l'elezione della Giunta, del rappresentante dei dottorandi del dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo sono avviate dal Decano dei professori di prima fascia almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore. A tale fine, il Decano convoca con un preavviso di almeno quindici giorni una apposita riunione del Consiglio di Dipartimento in cui si svolgeranno le elezioni.
4. I membri della Giunta vengono eletti nell'ambito dei relativi ruoli. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti in ciascuna delle tre categorie viene eletto quale rappresentante della categoria di appartenenza. Oltre a questi, viene altresì eletto il candidato che tra i non eletti ottiene il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria di appartenenza e proporzionalmente al numero degli elettori attivi della sua categoria. A parità di voti tra due candidati viene eletto quello con maggiore anzianità di servizio e, a parità di quest'ultima, quello di maggiore anzianità anagrafica. In caso di decadenza, per qualunque motivo, di uno dei membri elettivi della Giunta, questa viene integrata per lo scorcio di triennio dal primo dei non eletti. In caso di assenza, si procederà a nuova elezione relativamente alla categoria interessata.
5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo è costituito dal personale che alla data di convocazione per l'elezione è in servizio presso il Dipartimento. A parità di numero di voti tra due candidati viene eletto quello con maggiore anzianità di servizio e, a parità di quest'ultima, quello di maggiore anzianità anagrafica. La sostituzione dei componenti deceduti o cessati ha luogo secondo l'ordine delle preferenze espresse in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo collegiale. In caso di assenza, si procederà a nuova elezione.
6. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi del dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso il Dipartimento è costituito dai dottorandi che alla data di convocazione per l'elezione sono incardinati presso il Dipartimento.

Titolo III - Attività del Dipartimento

Art. 12 - Attività di Ricerca

1. La promozione, l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo delle ricerche nei settori di sua competenza è compito primario del Dipartimento.

2. Ai professori e ai ricercatori afferenti è garantito, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie ricerche, il supporto tecnico ed amministrativo del personale assegnato al Dipartimento, l'uso delle strumentazioni esistenti all'interno del Dipartimento e dei servizi da esso offerti, secondo il Regolamento sull'utilizzo delle strutture didattico-scientifiche. A tal fine, i professori e ricercatori, singolarmente o per gruppi omogenei di ricerca, presentano annualmente al Direttore una relazione illustrativa delle attività di ricerca svolte, con eventuali proposte di attività scientifiche e culturali che indichino le risorse necessarie in termini di servizi, strumenti e spazi richiesti. E' garantita ai professori e ricercatori la possibilità di richiedere finanziamenti, su specifici progetti di ricerca, ad enti pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. Il Dipartimento svolge attività conto terzi, promuove e favorisce la diffusione dei risultati delle attività, inclusa la creazione di brevetti e spin-off, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal "Regolamento per la costituzione, la modificazione, la disattivazione e il funzionamento dei dipartimenti."
4. Il Direttore:
 - a) Prepara annualmente una relazione illustrativa delle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento, sulla base delle relazioni presentate dai professori e ricercatori afferenti di cui all'art. 12.2;
 - b) Raccoglie eventuali proposte di attività scientifiche e culturali;
 - c) Sulla base della documentazione acquisita, prepara un piano di sviluppo annuale che sottopone al Consiglio di Dipartimento cui compete l'approvazione.

Art. 13 - Attività Didattica e Formativa

Il Dipartimento collabora con le strutture didattiche dell'Ateneo, secondo un piano concordato annualmente con le stesse e approvato dal Consiglio, per fornire supporto agli studi, per lo svolgimento di tesi di laurea, per l'espletamento di tirocini formativi e di ogni attività didattica facente capo alle aree scientifiche e disciplinari ad esso afferenti.

Il Dipartimento inoltre, nell'ambito di quanto stabilito dalle normative vigenti e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno, organizza o concorre ad organizzare, anche con altre Università, Enti e Aziende pubbliche o private:

- a) Dottorati di Ricerca
- b) Master Universitari
- c) Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale
- d) Attività esterne di Alta Formazione

L'attivazione di dottorati di ricerca, dei relativi cicli, l'adesione come sede consorziata a dottorati già istituiti, la attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, e di qualunque altra attività di alta formazione viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle risorse disponibili ed in base ad un piano di sviluppo annuale.

Art. 14 - Laboratori Didattici e di Ricerca

Per il migliore e più efficiente svolgimento delle attività didattico/scientifiche, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'attivazione di laboratori didattici e di ricerca. Ai laboratori è assegnato specifico personale tecnico con il compito di supportare l'esercizio delle attrezzature e lo svolgimento delle attività, nonché le attrezzature acquisite per le finalità delle specifiche attività con risorse finanziarie ad esse destinate e gli spazi necessari per il loro funzionamento. Il Consiglio designa un responsabile scientifico per ciascun laboratorio nell'ambito del personale docente.

Un laboratorio può, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, promuovere collaborazioni scientifiche con altre istituzioni di ricerca sotto lo specifico nome del laboratorio, attraverso accordi e compartecipazioni a progetti, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

L'istituzione e la soppressione di ciascun laboratorio avviene con delibera del Consiglio. I laboratori non hanno autonomia amministrativa e finanziaria.

Titolo IV - Disposizioni Finali

Art. 15 - Norme Transitori e Finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, viene trasmesso agli organi competenti per la approvazione.

Le modifiche al presente regolamento sono approvate a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed inviate agli organi competenti per la loro approvazione.

Il regolamento è approvato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

La Giunta di Dipartimento è istituita in prima applicazione a seguito della approvazione del presente regolamento, con elezione dei componenti indetta dal Direttore del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.